

IL PENALE collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI  
diritto penale FCLOS

GLORIA FOGGI

# PEDOPORNOGRAFIA TELEMATICA E STRATEGIE INVESTIGATIVE

**EXEO** edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-79-6

**IL PENALE**

collana a cura di **FRANCESCO CLEMENTI**

diritto penale

**FCLOS**

**GLORIA FOGGI**

# **pedopornografia telematica e strategie investigative**

**EXEO** edizioni 

**STUDI APPLICATI**

pubblicazioni professionali

**ISBN** formato pdf: 978-88-97916-79-6



fax: 049 9710328 email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it) sito internet: [www.exeo.it](http://www.exeo.it)

---

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

**È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

edizione: agosto 2013 | prezzo: € 25,00

autore: GLORIA FOGGI, laureata in giurisprudenza, specialista per le professioni legali, Master di II Livello in Scienze Criminologico-Forensi

collana: IL PENALE, a cura di Francesco Clementi – numero in collana: 2

materia: diritto penale

tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCLO4 | ISBN: 978-88-97916-79-6

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

## Descrizione

*È crescente la consapevolezza di come il fenomeno della pedopornografia tenda a svilupparsi, anche e soprattutto, attraverso i canali telematici in cui la “smaterializzazione” del prodotto pornografico trova terreno fertile nell’immediatezza e nella celerità delle condotte diffusive e nei traffici commerciali on-line. Il presente elaborato si pone come obiettivo l’analisi del delitto di pedopornografia minorile ex artt. 600 ter e seguenti del codice penale attraverso un’accurata e approfondita indagine della prassi interpretativa e applicativa più recente.*

*Prendendo le mosse dal dato normativo tipizzato dal legislatore è necessario vagliare, in primis, l’applicazione della fattispecie in sede giurisprudenziale e scandagliare le specifiche strategie investigative di contrasto alla pedofilia telematica. L’analisi ha da subito evidenziato che la finalità politico-criminale del legislatore è stata quella di apprestare una specifica tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori a protezione e tutela della loro personalità.*

*Il bene giuridico tutelato dalle diverse fattispecie incriminatrici deve quindi ravvisarsi nella personalità del minore, intesa nella sua interezza, ossia come libera e serena esplicazione della sua crescita psicofisica, sessuale e morale. È stata infatti introdotta nel nostro ordinamento la nuova fattispecie di pornografia minorile all’interno della quale sono tipizzate diverse ed autonome figure di illecito volte a sanzionare, operando su più fronti, il crescente fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori a fini pornografici.*

*La navigazione in internet, d’altronde, rappresenta il canale privilegiato di diffusione del materiale pornografico; la facile accessibilità del mezzo e la celerità di trasmissione delle immagini da un capo all’altro dello spazio virtuale e globale consentono infatti il proliferare ed il moltiplicarsi delle condotte punibili. Da*

*qui l'esigenza di sempre nuove ed efficaci strategie di contrasto alla pedopornografia telematica che si snodano attraverso la peculiare attività investigativa sotto copertura delle Forze dell'Ordine e attraverso la creazione di appositi, specifici organismi in grado di contrastare ad ampio raggio il fenomeno.*

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	6
CAPITOLO I - IL DELITTO DI PORNOGRAFIA MINORILE	
1. Il concetto di pornografia minorile .....	10
2 ....Le condotte previste dall'articolo 600 ter, primo comma, del codice penale. Lo sfruttamento del minore a fini pornografici.....	19
3. La commercializzazione del materiale pedopornografico pedopornografico ex art. 600 ter, secondo comma, del codice penale .....	30
4. La «smaterializzazione» del prodotto pornografico. Distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione attraverso i canali telematici .....	36
5 .Le fattispecie tipizzate dall'art. 600 ter, quarto comma, del codice penale: l'offerta e la cessione del materiale pornografico.....	47
CAPITOLO II - LA DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO E LA PORNOGRAFIA VIRTUALE .....	55
1. Articolo 600 quater del codice penale: la dibattuta norma sulla detenzione di materiale pedopornografico.....	55
2. Un'ipotesi di reato del tutto particolare; l'art. 600 quater-1 del codice penale. Il concetto di pornografia virtuale. Dalle origini comunitarie dell'incriminazione alla delicata questione della compatibilità con il principio di necessaria offensività.....	67
CAPITOLO III - LE STRATEGIE INVESTIGATIVE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA TELEMATICA .....	80
1. Le peculiarità investigative dell'attività sotto copertura	

delle Forze dell’Ordine. Utilizzabilità degli elementi di prova  
prova acquisiti dall’agente provocatore in tema di  
pedopornografia. I recenti orientamenti giurisprudenziali .80

80

2. Il ruolo della rete in materia di lotta alla  
pedopornografia. La creazione del Centro Nazionale per il  
contrasto alla pedofilia ed il Codice di autoregolamentazione  
autoregolamentazione «Internet e Minori» .....89

CONCLUSIONI .....95

BIBLIOGRAFIA .....98

GIURISPRUDENZA.....104

## INTRODUZIONE

È sempre più crescente la consapevolezza di come il fenomeno della pedopornografia tenda a svilupparsi, anche e soprattutto, attraverso i canali telematici in cui la «smaterializzazione» del prodotto pornografico trova terreno fertile nell'immediatezza e nella celerità delle condotte diffusive e nei traffici commerciali on-line.

Il presente elaborato si pone come obiettivo l'analisi del delitto di pedopornografia minorile *ex artt. 600 ter* e seguenti del codice penale attraverso un'accurata e approfondita indagine della prassi interpretativa e applicativa più recente.

Prendendo le mosse dal dato normativo tipizzato dal legislatore è necessario vagliare, *in primis*, l'applicazione della fattispecie in sede giurisprudenziale e scandagliare le specifiche strategie investigative di contrasto alla pedofilia telematica. L'analisi ha da subito evidenziato che la finalità politico-criminale del legislatore è stata quella di apprestare una specifica tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori a protezione e tutela della loro personalità.

Il bene giuridico tutelato dalle diverse fattispecie incriminatrici deve quindi ravvisarsi nella personalità del minore, intesa nella sua interezza, ossia come libera e serena esplicazione della sua crescita psicofisica, sessuale e morale. È stata infatti introdotta nel nostro ordinamento la nuova fattispecie di pedopornografia minorile all'interno della quale sono tipizzate diverse ed autonome figure di illecito volte a sanzionare, operando su più fronti, il crescente fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori a fini pornografici.

La navigazione in internet, d'altronde, rappresenta il canale privilegiato di diffusione del materiale pornografico; la facile



accessibilità del mezzo e la celerità di trasmissione delle immagini da un capo all'altro dello spazio virtuale e globale consentono infatti il proliferare ed il moltiplicarsi delle condotte punibili. Da qui l'esigenza di sempre nuove ed efficaci strategie di contrasto alla pedopornografia telematica che si snodano attraverso la peculiare attività investigativa sotto copertura delle Forze dell'Ordine e attraverso la creazione di appositi, specifici organismi organismi in grado di contrastare ad ampio raggio il fenomeno.

§§

## CAPITOLO I

# IL DELITTO DI PORNOGRAFIA MINORILE

### 1. *Il concetto di pornografia minorile*

Prima di scandagliare le peculiarità delle fattispecie incriminatrici incriminatrici disciplinate dagli artt. 600 *ter* e ss. del codice penale, penale, occorre una breve introduzione sulla ratio ed il fondamento fondamento di uno dei più importanti interventi legislativi in tema tema di diritto penale. È noto, infatti, come la Legge 3 agosto 1998, 1998, n. 269<sup>1</sup>, abbia profondamente inciso non solo sulla collocazione sistematica delle disposizioni all'interno del codice Rocco ma, anche e soprattutto, sul profilo culturale di uno dei reati reati più aberranti che la nostra società, quotidianamente, deve fronteggiare<sup>2</sup>.

L'art. 600 *ter*, c. p., come le altre fattispecie volte a reprimere lo lo sfruttamento sessuale dei minori, è stato infatti inserito nel Titolo XII, Capo III, del codice penale, concernente i delitti contro contro la libertà individuale e in particolare, tra i reati contro la personalità individuale. Il legislatore, con una scelta di campo netta,

---

<sup>1</sup> Con tale Legge, attuativa della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1991, il legislatore ha introdotto nel codice penale una serie di nuove norme incriminatrici contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori.

<sup>2</sup> Per una attenta disamina sulle ragioni che hanno condotto all'introduzione del delitto di pornografia minorile e sulla nuova collocazione sistematica della normativa vedi CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale, VIII*, Utet Giuridica, Torino, 2010, p. 404 e ss; MENGONI ENRICO, *Delitti sessuali e pedofilia. Diritto e proc. penale oggi*, collana diretta da F. Giunta e E. Marzaduri, Giuffrè, Milano, 2008, p. 4 e ss; A.A.V.V., (a cura di A. CADOPPI), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006, p. 122; DEL SIGNORE STEFANO, *I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori*, Cedam, Padova, 2008, p. 25 ss

netta, si è lasciato alle spalle gli stretti confini della precedente collocazione sistematica della normativa all'interno dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al Titolo IX, Capo I, del codice penale. Ciò è avvenuto grazie all'individuazione all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice nella salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori<sup>3</sup>.

L'obiettivo di politica criminale è stato quello di apprestare una speciale tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale proteggendo e tutelando la formazione della loro personalità. Il nuovo bene giuridico tutelato dalle diverse fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 600 *ter* e ss. del c. p. secondo il prevalente orientamento dottrinale deve, quindi, ravvisarsi nella personalità del minore intesa nella sua interezza, ossia come libera e serena esplicazione della sua crescita psicofisica, psicofisica, sessuale e morale<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> MENGONI, *Delitti sessuali e pedofilia*, cit. p. 4, afferma, infatti, che le fattispecie in tema di violenza sessuale non offendono un vago e sovente impalpabile sentimento pubblicistico, che l'ordinamento deve tutelare nell'interesse generale, bensì un bene di stretta individuazione privatistica, che si sostanzia nella libera esplicazione della persona anche sotto il profilo della vita sessuale; intendendosi, in tal senso, la libera disponibilità del proprio corpo a fini sessuali, così come la libertà da violazioni indesiderate nella propria sfera sessuale. L'autore afferma, dunque, che l'ordinamento ha fatto proprio un sentimento secondo il quale l'abuso, in tale ambito, non offende il comune sentire della collettività in ordine ad un bene di dominio generale, bensì l'intima essenza del singolo in ordine ad un bene di stretta appartenenza soggettiva. Subire una indebita compromissione della propria sfera sessuale non è, infatti, un accadimento disonorevole di fronte alla società, bensì una violazione della propria persona, peraltro nella sfera più riservata.

Nello stesso senso vedi CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 407 ss ove si afferma che la legge non è quindi finalizzata a proteggere beni vaghi e dalla scarsa afferrabilità, bensì a salvaguardare lo sviluppo fisico, spirituale e morale dei minori da gravi fatti di sfruttamento sessuale; A.A.V.V., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, cit. p. 123.

<sup>4</sup> In senso critico alla possibilità di individuare un'oggettività giuridica unitaria, vedi NATALINI ALDO, *Pornografia minorile e chat line: rilevanza penale e spunti problematici della pedofilia telematica*, nota a Cass., Sez. III, 3 dicembre 2001, in «*Giurisprudenza Italiana*», 2003, p. 548.

Sulla ricostruzione dell'interesse giuridico tutelato non vi è univocità di vedute in dottrina. Sul punto vedi ampiamente CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA,

L'art. 600 *ter* c. p. rappresenta, senza dubbio, la norma dotata di di maggior innovatività tra tutte le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1998, n. 269. È stata introdotta, infatti, nel nostro ordinamento la nuova fattispecie di pornografia minorile all'interno all'interno della quale sono tipizzate diverse ed autonome figure di di illecito. Con tali ipotesi criminose il legislatore ha inteso reprimere il crescente fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori a fini pornografici, operando su più livelli. Il reato, infatti, è infatti, è strutturato come una norma a più fattispecie, ove la risposta sanzionatoria è calibrata secondo una progressiva *escalation* delle condotte punibili e in base al loro maggiore o minore disvalore sociale<sup>5</sup>.

Al vertice della piramide così delineata dall'art. 600 *ter*, c. p. sono tipizzate le più gravi condotte di produzione, realizzazione o o commercializzazione di materiale pedopornografico; in posizione posizione intermedia si collocano, invece, le condotte di diffusione diffusione del citato materiale e delle notizie relative all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori. Al «terzo» «terzo» livello, infine, viene punita la condotta di cessione, anche a a titolo gratuito, di tale materiale. Le fattispecie, dunque, sono individuate secondo un ordine gerarchicamente decrescente di gravità e delle relative pene edittali<sup>6</sup>.

---

op. cit., p. 415; ROMANO BARTOLOMEO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Cedam, Padova, 2009, p. 200.

<sup>5</sup> Sul punto cfr. ROMANO B., *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella Legge 269 del 1998*, in «Dir. fam. pers.», 1998, p. 1564; MONACO, *Pornografia minorile*, in «Commentario breve al codice penale, (a cura di) Stella-Crespi-Zuccalà, Padova, 2003, p. 1957; GIZZI LUCIA, *Il delitto di pornografia minorile*, in A.A.V.V., *I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 401; MENGONI ENRICO, *Delitti sessuali e pedofilia*, cit., p. 243; ROMANO BARTOLOMEO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., p.197; VITTORINI GIULIANO STEFANO, SORGATO ALESSIA, *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 165; CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, cit., *Ibidem*, p. 426.

<sup>6</sup> CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., *Ibidem*, p. 426; VIGANO' FRANCESCO (a cura di), *Reati contro la persona*, Estratto dal VII volume del Tratta-

Il legislatore ha così inteso arginare il triste fenomeno della pedopornografia minorile operando su più fronti nel tentativo di sanzionare la strumentalizzazione delle persone minori di età a fini sessuali tutelandone l'integrità ed il corretto sviluppo sia fisico che psichico. La stessa norma, dunque, incrimina non solo la più grave ipotesi di diretta mercificazione del minore che si esplica attraverso l'abuso diretto dello stesso al fine di produrre il materiale pedopornografico, ma anche tutte le condotte «satellite» di diffusione del materiale suddetto, in quanto comunque funzionali allo sfruttamento sessuale dei fanciulli.

Tutte le ipotesi delittuose contemplate dall'art. 600 *ter*, c. p., configurano reati comuni e, pertanto, possono essere realizzati da chiunque, senza che sia richiesta alcuna particolare qualifica soggettiva. Autori dei delitti in commento, dunque, possono essere essere anche gli stessi minori. Ciò è pacificamente affermato dalla giurisprudenza più recente la quale ha più volte ribadito l'integrazione del reato anche a fronte di un soggetto agente minore di età<sup>7</sup>. Il soggetto passivo dei delitti *de quibus*, invece, deve necessariamente essere un minore degli anni diciotto<sup>8</sup>. Il bene bene giuridico tutelato da tali fattispecie, infatti, come accennato in precedenza, non è la moralità pubblica o il buon costume, bensì la libera formazione della personalità dei minori, intesa nella sua duplice dimensione sia esteriore che interiore. L'accertamento delle condotte poste in essere in danno di soggetti minorenni si pone, dunque, quale elemento imprescindibile ai fini della configurazione dei delitti in commento. La minore età, quindi, rappresenta un elemento tipico e costitutivo dei reati in

---

to Teorico-Pratico di Diritto Penale, diretto da F. Palazzo e C. F. Paliero, Giappichelli, Torino, 2011, p. 258.

<sup>7</sup> Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2007, in *Guida al Diritto*, 2007, n. 34, p. 55 e ss, con nota di Cisterna. In dottrina cfr. CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 427; GIZZI LUCIA *delitto di pornografia minorile*, cit., p. 402.

<sup>8</sup> Sulla scelta legislativa di estendere la tutela penale a tutti i minori degli anni diciotto, criticata da parte della dottrina, vedi CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 148; ROMANO BARTOLOMEO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., p. 145; GIZZI LUCIA, *Ibidem*, p. 402.

tema di pornografia minorile<sup>9</sup>.

Prima di passare in rassegna ed analizzare le singole fattispecie incriminatrici oggetto di questo breve scritto, è necessario in via preliminare soffermarsi sulla nozione di pornografia minorile. Il legislatore, tuttavia, nell'introdurre la nuova ipotesi delittuosa, non ha fornito alcuna specificazione di tale concetto rimettendone rimettendone così, in concreto, la definizione all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale<sup>10</sup>.

Il problema centrale che ha animato il dibattito degli interpreti, interpreti, dunque, è stato quello di individuare i tratti tipici e i

---

<sup>9</sup> Sul problema della rilevanza del consenso espresso del minore vedi, ampiamente, CADOPPI *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006, p. 148 per cui parte della dottrina ha contestato l'opportunità di attribuire rilevanza penale allo sfruttamento sessuale, a fini pornografici, dei minori infraquattordicenni o infrasedicenni. Ciò soprattutto alla luce della disciplina introdotta con la Legge del 1996 in materia di reati sessuali. Detta normativa, infatti, ha riconosciuto la libertà di autodeterminarsi e di disporre del proprio corpo in campo sessuale ai minori che hanno compiuto i quattordici anni di età. Sarebbe contraddittorio, pertanto, da un lato, riconoscere una piena libertà sessuale ai minori degli anni diciotto che hanno raggiunto il quattordicesimo anno di età e, dall'altro, non conferire alcun rilievo al consenso da questi prestato ai fini della configurabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art. 600 *ter*, c. p. La partecipazione a spettacoli pornografici o alla produzione di materiale erotico, infatti, costituirebbe pur sempre una forma di impiego della sessualità da parte del minore, il quale - avendo raggiunto il quattordicesimo anno di età e godendo di piena autodeterminazione in ambito sessuale - potrebbe liberamente disporre. Tale *impasse* non può essere superata neanche attribuendo efficacia scusante o meno al consenso del minore oggetto di sfruttamento sessuale a seconda dell'età da questi raggiunta. Detta soluzione, infatti, si porrebbe in aperto contrasto con la norma incriminatrice. Cfr. anche CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 429; DEL SIGNORE STEFANO, op. cit., p. 424 e, nel senso dell'irrelevanza del consenso del minore di diciotto anni, ROMANO BARTOLOMEO, op. cit., p. 162; IZZO FAUSTO, *Norme contro la Pedofilia, Commento alla Legge 3 agosto 1998, n. 269*, Edizioni Simone, 1998, p. 31.

<sup>10</sup> Sul punto si veda, MANNA ADELMO, *Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia*, in *Indice penale*, 1999, p. 48; CADOPPI, *Commento all'art. 600 *ter* I e II comma c. p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia* cit., p. 126; CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 430; GIZZI, op. cit., p. 404; MENGONI ENRICO, *Delitti sessuali e pedofilia*, cit., p. 244; VITTORINI GIULIANO STEFANO, SORGATO ALESSIA, *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 165; VIGANO' FRANCESCO (a cura di), *Reati contro la persona*, cit., p. 257; ROMANO BARTOLOMEO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., p. 197.

confini della vaga e labile definizione di pornografia utilizzata dal legislatore. In un primo momento, per parte della dottrina, tale lacuna sembrava potersi colmare mutuando il concetto di «osceno» «osceno» contenuto negli artt. 528 e 529 del codice penale. La definizione, se pur laconica, degli atti e degli oggetti che, secondo il comune sentire, offendono il pudore, sembrava fornire all'interprete del diritto un qualche appiglio<sup>11</sup>. Ben presto però si evidenziò la differenza strutturale tra il concetto di pornografia e quello di osceno e la loro sostanziale diversità. Come affermato da autorevole dottrina<sup>12</sup>, infatti, essi si pongono su due piani ben distinti: quando si definisce qualcosa come osceno si vuole stigmatizzare tale cosa come volgare e disgustosa. Pornografico, invece, è una parola puramente descrittiva, che si riferisce a scritti e a raffigurazioni sessualmente esplicite e miranti plausibilmente a indurre eccitazione nel lettore o nell'osservatore.

Prescindendo in questa sede dalla ricostruzione giurisprudenziale in tema di oscenità occorre evidenziare come il delitto di cui all'art. 528 del codice penale si inserisca tra i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume. La nuova collocazione sistematica dei delitti di pornografia minorile all'interno dei reati contro la personalità individuale, nonché la mutata tutela della sessualità nell'ottica della sfera di autodeterminazione dell'individuo mal si conciliano con una concezione di osceno che sorge nell'ambito di una visione della sessualità esclusivamente pubblicistica, priva di ogni attenzione per la singola persona.

Dottrina e giurisprudenza, dunque, hanno cercato di elaborare una nozione sufficientemente precisa di pornografia minorile che tenesse conto dei tratti sistematici, semantici e linguistici avuti di

---

<sup>11</sup> Cfr. GIZZI, op. cit., p. 405 per cui detta soluzione trovava conferma sia nelle pronunce giurisprudenziali che nella copiosa elaborazione giurisprudenziale relativa ai delitti di oscenità, ove il termine pornografia, spesso, veniva usato come sinonimo del termine osceno. Inoltre, vedi, PILO, *Oscenità e offese alla decenza*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 210; Contra: CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, op. cit., p. 431.

<sup>12</sup> CADOPPI, *Commento all'art. 600 ter*, cit., p. 126.